



Sentenza n. 498/2017 pubbl. il 03/03/2017

RG n. 2291/2016

Repert. n. 999/2017 del 03/03/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa - composto dai Magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Marra
Dott.ssa Mariagrazia Balletti
Dott. Luca Boccuni

Presidente relatore

Giudice

Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2291/2016 R.G.AA.CC. promossa

da

A

rappr. e dif. dall'Avv.o

OPPONENTE

contro

B

rappr. e dif. in proprio

pagina 1 di 5



OPPOSTO

Conclusioni:

Opponente: "IN VIA PRELIMINARE Rigettarsi l'eccezione formulata dal Sig. **B** di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione promossa da **A**, per tardiva costituzione in giudizio dell'opponente oltre i termini di cui all'art. 165 c.p.c., perché infondata in fatto e in diritto; rigettarsi l'eccezione formulata dal Sig. **B** di decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1495 c.p.c., perché infondata in fatto e in diritto. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Accertata e dichiarata la non debenza dell'importo ex adverso azionato per tutte le ragioni indicate in narrativa, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace l'opposto decreto ingiuntivo; rigettarsi l'eccezione formulata dal Sig. **B** di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., perché infondata in fatto e in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE, ANCHE SUBORDINATA Accertati e dichiarati i danni subiti da **A** a causa del grave inadempimento del Sig. **B** agli obblighi assunti con il contratto di cessione di quote del 05.12.2014, ed in particolare agli obblighi risultanti dall'art. 5 del medesimo contratto, condannarsi lo stesso a corrispondere a **A** la somma complessiva di Euro 290.309,86 o la diversa somma anche maggiore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo; in via ulteriormente subordinata, dichiararsi compensazione tra l'eventuale credito del Sig. **B** e il controcredito risarcitorio dell'odierna opposta, fino a concorrenza del primo di detti importi e per l'effetto condannarsi il Sig. **B** a corrispondere la residua somma che risulterà dovuta. IN OGNI CASO Spese, diritti e competenze di lite interamente rifuse, e con distrazione a favore dell'Avv. **C**, che si dichiara antistatario, spese, diritti ed onorari di causa."

Opposto: "precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione dichiarando di non accettare di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.", i.e: "in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione promossa da **A**, per tardiva costituzione in giudizio dell'opponente oltre i termini di cui all'art. 165 c.p.c.; in via

pagina 2 di 5



preliminare: dichiararsi l'opponente decaduta dall'azione ai sensi dell'art. 1495 c.p.c.; nel merito: respingersi ogni istanza ex adverso nei confronti del convenuto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 3398\15 ed in ogni caso condannarsi **A**, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a favore del convenuti l'importo di E. 1.950,00 o la diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo; in via istruttoria: ...
..”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 3398\2015 D.I., provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Venezia ingiungeva a **A** il pagamento in favore di **B** della somma di Euro 1.950,00 quale residuo del prezzo di cessione di quote di **D**, oltre interessi e spese.

Avverso detto decreto ingiuntivo **A** ha proposto opposizione contestando il fondamento della pretesa ed ha chiesto l'accertamento di un proprio controcredito risarcitorio nei confronti dell'ingiungente, responsabile per aver deliberatamente celato, anteriormente alla data della cessione, una serie di poste debitorie in capo a **D** in violazione dei obblighi contrattuali assunti; ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e formulando in via riconvenzionale, anche subordinata, domanda di condanna del **B** al risarcimento dei danni in proprio favore nella misura di Euro 290.309,86, oltre accessori, con eventuale compensazione con il credito dell'ingiungente.

B nel costituirsi in giudizio ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 647 c.p.c. stante la tardività della costituzione in giudizio da parte dell'opponente, ben oltre il termine di giorni dieci fissato dall'art. 165 c.p.c.; nel merito ha eccepito la decadenza ex art 1495 c.c. e contestato il fondamento della pretesa risarcitoria.

La causa viene in decisione davanti al collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe.

B cedeva la propria quota di partecipazione in **D** S.r.l. a **A**, al prezzo di Euro 5.100,00. Sulla premessa che di tale prezzo era stata versata la somma di Euro 3.150,00,



il cedente ha agito monitoriamente per il pagamento del residuo del prezzo, pari ad Euro 1.950,00, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 3398\2015 D.I..

A ha notificato l'atto di opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Venezia in data 10 dicembre 2015 e notificato in data 26 febbraio 2016 ed ha iscritto la causa a ruolo in data 9 marzo 2016 2016, oltre il termine rispettoso delle previsioni di cui agli artt. 165 e 645 c.p.c..

Dovendosi equiparare la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente alla mancata costituzione *tout court* (Cass. 26 gennaio 2000, n. 849, Cass. 23 ottobre 2008, n. 25621), ne deriva l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente definitiva esecutorietà dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 647 c.p.c., secondo cui il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito ovvero se l'opponente non si è costituito.

Non vi motivo di discostarsi dall'orientamento consolidato della S.C.. D'altra parte sussistono sufficienti elementi di specificità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto al giudizio ordinario per distinguere la disciplina dell'uno rispetto all'altro in punto di tardiva iscrizione a ruolo.

Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione è giustificata dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario ed è coerente con la *ratio* di accordare una tutela particolarmente forte al creditore mediante l'attribuzione di rilievo soltanto alle opposizioni effettivamente intese a giungere all'accertamento negativo della pretesa monitoria.

L'improcedibilità dell'opposizione per ragioni in rito priva la domanda riconvenzionale del necessario nesso di collegamento con la domanda principale sì da risultare inammissibile.

Infine, va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal **B** in assenza di prova in ordine alla temerarietà dell'opposizione, peraltro meramente enunciata dal **B**

Le spese di lite, considerata la soccombenza dell'opposto sulla domanda ex art. 96 c.p.c., vanno compensate per un terzo; i residui due terzi, liquidati in dispositivo in base al d.m. n. 55\2014 tenuto conto del carattere preliminare delle questioni sulla cui base è stata definita la controversia, vanno poste a carico dell'opponente soccombente per il resto.

P.Q.M.



Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara improcedibile l'opposizione proposta da **A** avverso il decreto ingiuntivo n.

3398\2015 D.I., che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo:

dichiara inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale da **A**

rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da **B**

condanna **A** i. alla rifusione in favore di **B** dei due terzi delle spese di lite,

liquidate in Euro 3.824,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

dichiara compensato tra le parti il terzo residui delle spese medesime.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18 gennaio 2017.

Il Presidente estensore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

